



STATUTO

Club Tre Emme

Mogli Marina Militare

Associazione no profit non riconosciuta

PREMESSA

Per la gestione e il funzionamento dell'Associazione il primo documento da consultare è lo Statuto coi regolamenti che ne discendono. La disciplina di dettaglio relativa alla gestione e al funzionamento dell'Associazione è rimessa esclusivamente alle delibere della C.N. (Convenzione Nazionale) e alle direttive del P.N. (Presidente Nazionale.)

Gli aspetti gestionali e il funzionamento delle sedi periferiche vengono regolati mediante le delibere del Consiglio Direttivo periferico e le direttive del Presidente periferico, la cui validità è sempre correlata alla mancanza di qualsivoglia contrasto con le fonti – sotto indicate in ordine gerarchico – di disciplina dell'Associazione: Statuto, regolamenti discendenti dallo Statuto, delibere della C.N., direttive P.N.

LEGENDA PER LA CONSULTAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

Assemblea: Art. 8 - 16

Assenza candidature, Difficoltà particolari, Mancanza

Socie: Art.25 a, b, c, d

Beneficenza: Art.5 - 6 b - 20 c, d - 24 e

Comitati: punto17 direttive PN 2014 – Regolamento all. –
punto 19 direttive PN 2015 vai a punto 21

Consorti: punto 4 direttive PN 2005 – punto 4 bis direttive PN
2008/2009

Consulenze: Art. 11 g - punto 7 direttive PN 2005

Contatti esterni: Art. 4 c - 24 b - 9 - 10 a, b - punto 6 direttive
PN 2005

Convenzione Nazionale: Art. 9 - 19 - Regolamento CN all.

Direttivo: *Art.11 - 16 - 18 d - 25 a, b, e - punto 14 direttive PN 2013 - direttive PN 2020*

Diritto al voto: *Art. 17 e - punto 4 direttive PN 2005*

Elezioni: *Art.11 a - 15 a - 17 - 18 d, e - 21 e - Norme Elettorali all. – punto16 direttive PN 2014 – punto 18 direttive PN 2015 – punto 20 direttive PN 2015 - punto 25 PN 2020*

Garanti: *Art.9 - 15 - 16 - 22 - Regolamenti CN e CG all. - punto 7 direttive PN 2005 - punto 14 direttive PN 2013- punto 15 direttive PN 2014*

Gruppi di Lavoro: *punto 21 direttive PN 2016*

Giunta, Tesoriera, Bilancio: *Art.13 - 14 - 15 f – punto23 PN 2019*

Iscrizione e frequenza: *Art. 2 - 21*

Madrina: *punto12 direttive PN 2013*

Ospiti, Frequentatrici: *24a - 10 - punto 5 ter direttive PN 2010*

Passaggio di consegne: *punto 14 direttive PN 2013*

Patrimonio: *Art. 20*

Presidente Onorario: *Art. 3 - 9 - 10 b -15 b, c - 25 a - regolamento CN e CG all.*

Presidente Nazionale: *Art. 10 - 15 b, d - 17 a, - 18 b - 24 a - 25 a - punto 8 direttive PN 2005 – punto 22 direttive PN 2018*

Presidenti Delegati: *Art. 10 b - 12 - 17 a -18 c punto 9 direttive PN 2005*

Pubblicità: *Art.6*

Regolamenti: *Art.16, punto 10 direttive PN 2005*

Sanzioni, Divieti: *Art. 5 - 9 - 15 b, c - 17 - 22 - 23*

Scopi, attività: *Art. 4 - 24 c - 5 - 6 - punto 5 bis direttive PN 2009*

Sedi Periferiche: *Art.18 - 10 b*

Sito web: *punto 11 direttive PN 2012*

Socie Fondatrici: *Art. 11 g - 15 a*

Subentro Socia nel Direttivo, Trasferimento Socia, Dimissioni Presidente: *Art.17 f - 21 c - 25 e*
Ufficiale M M donna: *punto 4 bis direttive PN 2013*
Volontariato: *Art.24 – punto 13 direttive PN 2013*

DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE PER LA LETTURA DELLO STATUTO

1. Le presenti **Direttive della Presidenza Nazionale** costituiscono parte integrante dello Statuto, indispensabile per la sua comprensione.

2. All'inizio dello Statuto c'è un'importante **premessa** che indica quali sono **le fonti delle regole**. Al di fuori di quelle indicate non ne esistono altre. In caso sorgano dubbi o si abbia necessità di chiarimenti su una norma, sarà buona abitudine quella di rivolgersi alla sede centrale, per evitare che ogni sede interpreti per conto proprio con una difformità di comportamenti che può solo generare confusione e discussioni.

3. Dopo la premessa c'è una **“legenda”** che aiuta a trovare per ogni argomento tutti gli articoli necessari ad avere un quadro completo.

4. Tra i **Soci** può essere annoverata la figura del **Consorte** delle donne Ufficiali di Marina che non esistevano al momento della stesura dello Statuto fino ad ora in vigore. Questi Soci godono di tutti i diritti dei Soci ordinari, fuorché l'accesso alle cariche sociali, per conservare al Club la sua caratteristica di associazione femminile.

5. Per quanto riguarda le **attività** organizzate dall'Associazione, bisogna distinguere: ai corsi partecipano solo le Socie, le conferenze sono aperte a tutti (familiari, amici, parenti), le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si

accettano prima i familiari e gli ospiti e solo in ultima battuta gli amici. I **servizi** non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le mogli che non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

6. Riguardo ai **contatti con l'esterno** più volte è stato posto il problema dei rapporti coi Rotary o i Lyons. Un normale scambio di cortesie è ammesso. Un invito può sempre essere ricambiato tramite la Presidenza del Circolo. Nel caso di contatto con i **media**, è sempre e comunque necessaria per tutti, anche per la sede centrale, l'autorizzazione dello Stato Maggiore M.M.

7. Nel caso il Direttivo senta la necessità di un **parere allargato** - fermo restando che può consultare chi ritiene opportuno - le consulenti istituzionali in fatto di interpretazione dello Statuto e vita associativa sono le Socie Fondatrici o le ex Presidenti presenti in sede. Le Garanti possono dare pareri, se richiesti, limitatamente a quanto loro compete: controversie tra Socie e tutto quanto attiene allo loro funzione di revisori dei conti. Il loro deliberare riguarda quanto specificato nell'art. 15 che riprende al comma c l'art. 12 del vecchio Statuto.

8. Il Direttivo di Roma non è un super-Direttivo. E' il Direttivo di Roma coi suoi Consiglieri e il suo Presidente. Il Presidente di Roma diventa **Presidente Nazionale** quando si tratta di altre sedi ed è l'unico legame tra tutte le sedi e l'unico titolato a trasmettere direttive comuni. Per questo il Presidente di Roma quando scrive alle Socie romane firma sempre "per il Direttivo", mentre quando scrive alle altre sedi o ad organi esterni firma "il Presidente Nazionale...".

9. **Ogni** nuovo Presidente Delegato **al momento del suo insediamento** DEVE inviare **alla sede centrale** l'accettazione della delega con copia del verbale di elezione alla carica in seno al C.D. (**non il verbale delle elezioni del Direttivo**). **Se il**

Presidente resta lo stesso non è necessario ripetere l'operazione.

10. Sono **allegati allo Statuto** il regolamento della CN, la Normativa Elettorale, il regolamento del Comitato dei Garanti Centrale in vigore al momento della stesura di questo documento. I regolamenti vanno letti e conosciuti dai Direttivi e dai Garanti come lo Statuto. I regolamenti e la Normativa Elettorale possono essere modificati e queste direttive integrate secondo necessità con la ratifica della Convenzione Nazionale.

SAVINA MARTINOTTI 2005

5 bis: modifica punto 5 a cui riferirsi come 5 bis. Per quanto riguarda le attività organizzate dall'Associazione, il punto 5 – come stabilito nella **C.N. 2008** e confermato nella **C.N. 2009** è così modificato: sono ammesse ai corsi **Frequentatrici mogli di civili, secondo le modalità indicate dalla Presidenza Nazionale**, purché Socie dei Circoli M.M. e sempre che vi siano posti vacanti. Le Frequentatrici non partecipano alle Assemblee deliberanti e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Le conferenze restano aperte a tutti (famigliari, amici, parenti); le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si accettano prima i famigliari e le Frequentatrici e solo in ultima battuta gli amici. I servizi non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

ANNATERESA CIARALLI 2009

5 ter: integrazione punto 5 a cui riferirsi come 5 ter. La **C.N. 2010** ha deliberato la seguente integrazione degli art.5 e 5 bis: Chi non possiede i requisiti necessari per essere considerata Socia Tre Emme ma può frequentare il Circolo Ufficiali in qualità di Socia o familiare di Socio del Circolo stesso, qualora richieda di prendere parte alle attività Tre Emme, potrà essere

ammessa con la qualifica di **Frequentatrice**. Il numero delle Frequentatrici non potrà superare il 10% delle Socie iscritte nella sede di pertinenza e ogni Frequentatrice dovrà comunque essere presentata da Socie Tre Emme. Le Frequentatrici verseranno un contributo spese di cui si stabilirà l'ammontare minimo di anno in anno e che dovrà in ogni caso essere superiore alla quota annuale versata dalle Socie. Le Frequentatrici non avranno diritto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare a corsi e attività previsti per le sole Socie esclusivamente nel caso di posti vacanti. Non si confonda la Frequentatrice con l'ospite: la Frequentatrice è Socia del Circolo o familiare di Socio del Circolo, l'ospite è un invitato di un Socio del Circolo. Le conferenze restano aperte a tutti (familiari, amici, parenti); le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si accettano prima i familiari e le Frequentatrici e solo in ultima battuta gli amici. I servizi non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le consorti che non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

NICOLETTA CESARETTI 2010

11. Direttive PN da CN 2012 a tutte le sedi aventi come oggetto il **sito web**: TUTTO ciò che compare sul sito web deve essere visto e autorizzato dalla Presidente Nazionale.

NICOLETTA CESARETTI 2012

12. Direttive PN da CN 2013: La C.N. 2013 ha deliberato la seguente direttiva a **tutte le sedi periferiche**: è istituita la figura della **Madrina della Sede** nella persona della moglie o della compagna della più alta autorità MM presente nella base. Sarà gradito ogni sostegno che tale figura di prestigio, di riferimento o di supporto morale tra il Club e l'Amministrazione MM sul territorio, vorrà dare al Direttivo in

carica, che rimane l'unico organo di governo del Club della Sede, senza che alla Signora venga attribuito alcun incarico o responsabilità. Qualora la Signora declinasse l'invito o l'ufficiale fosse un vedovo o un separato senza compagna, lo si rivolgerebbe alla Signora dell'Ufficiale con anzianità di grado immediatamente successiva a quella del Comandante in Capo. La Presidente Nazionale, informata dal Direttivo di eventuali dissapori tra il Club e la Madrina, tali da creare forte disagio nella Sede, se lo riterrà opportuno provvederà a rimettere alla Presidente Onoraria la risoluzione delle controversie.

13. Direttive PN da CN 2013: Si effettuerà un esperimento di un anno durante il quale ogni Club sul territorio nazionale comincerà a lavorare per coinvolgere tutte le mogli di Marina nei **progetti di Volontariato** e nella solidarietà marinara avente come scopo il sostegno delle famiglie. A tale scopo, si organizzeranno eventi invitando in un lavoro comune tutte le mogli di Marina che ne facciano espressa richiesta, diffondendo e portando a conoscenza i principi fondanti dello Statuto.

4 bis: Integrazione al punto 4, cui riferirsi come 4 bis. La C.N.2013 ha deliberato la seguente integrazione dell'art.4: La **Signora Ufficiale** può fare domanda di ammissione all'Associazione in qualità di Socia ordinaria, se coniugata con un Ufficiale di Marina in servizio permanente effettivo, senza distinzione alcuna dalle consorti di cui all'art.2 dello Statuto. Se nubile o non coniugata con un Ufficiale di Marina sarà gradita ospite delle Presidenze senza il pagamento della quota annuale.

14. Direttive PN da CN 2013: Il Direttivo eletto a febbraio potrà scegliere di assumere formalmente il proprio incarico subito o, d'accordo con il Direttivo cedente, con un passaggio di consegne al massimo di tre mesi, all'atto dei saluti estivi. Ciò consentirebbe al Direttivo entrante, soprattutto in caso di

rinnovo totale dello stesso, un passaggio di competenze graduale tra i due direttivi, ed un aiuto per spiegare le motivazioni ed i meccanismi per i passaggi delle varie attività della sede, già organizzate dal Direttivo uscente, consentendo così di lavorare insieme per lavorare meglio.

LUISA SOTGIU 2013

15. Direttive PN da CN 2014: Ad integrazione dell'art.15 e completamento dell'art.22 dello Statuto, ritenendo necessario poter sottoporre all'analisi del **Comitato dei Garanti Centrale** anche quei comportamenti delle Socie che, seppure non gravi, costituiscano motivo di disturbo nella vita dell'Associazione e per ovviare all'esistenza della sola sanzione disciplinare massima, delibera che "Qualora un Direttivo ritenga comunque lesivi o dannosi per l'Associazione le azioni o i comportamenti di una Socia e chieda pertanto l'intervento del Comitato dei Garanti centrale, le eventuali sanzioni dovranno essere graduali, dalla più lieve a quella estrema dell'esclusione di cui all'art.22. A tal fine dà incarico al Comitato dei Garanti Centrale di redigere un nuovo regolamento interno che tenga conto della presente delibera e delle motivazioni che ne hanno determinato la necessità"

16. Direttive PN da CN 2014: Ad integrazione dell'art.17 del **Regolamento Elettorale**, ed in via sperimentale per un anno, ritenendo necessario creare dei meccanismi elettorali che consentano alle Socie una scelta più oculata dei Direttivi da eleggere, le candidate per entrare nei Direttivi dovranno aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 10% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale rendesse il Direttivo di composizione numerica pari, quindi non conforme al disposto dell'art.25 lett. b) dello Statuto, la candidata penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata

responsabile di un Comitato. Le candidate si presenteranno in Assemblea in imminenza della tornata elettorale.

17. Direttive PN da CN 2014: Al fine di sostenere il lavoro di Direttivi composti da un ridotto numero di membri per insufficienti candidature, nonché per svolgere le attività dell'Associazione utilizzando la collaborazione di Socie disposte a dedicarvi il proprio tempo svincolandosi dal mandato elettorale, sono costituiti i “**Comitati di Supporto ai Direttivi**”. Essi dovranno essere confermati ogni anno dal Direttivo regolarmente eletto, che ne rimodulerà o ne confermerà la composizione e le attività, a seguito di necessità di lavoro mutate rispetto all'anno precedente. Viene approvato contestualmente il Regolamento attuativo che si allega in copia.

LUISA SOTGIU 2014

18. Direttive PN da CN 2015: Allo scopo di regolamentare i casi in cui non si possa procedere ad **elezioni** alla scadenza dei mandati per mancanza di candidature e per favorire la partecipazione di candidate, a modifica dell'art.25 punto a. si delibera “ In caso di mancanza di candidature e nell'impossibilità di tenere elezioni alla prevista scadenza sarà possibile prorogare il CD in carica solo per un anno al quale, se sussistono le stesse condizioni, seguirà il congelamento della sede.”

19. Direttive PN da CN 2015: Ad integrazione e rettifica dell'art.1 del **Regolamento dei Comitati**, al fine di meglio definire i ruoli ed i rapporti intercorrenti fra coloro che ne fanno parte è stata approvata la seguente delibera: “Le attività svolte per l'esecuzione di incarichi pro tempore non implicano l'esercizio di una carica, per cui la responsabilità ricade comunque sul Direttivo e sulla persona della Presidente. La

Coordinatrice riferisce alla Presidente ed al Direttivo che ne approva le linee di azione“.

20. Direttive PN da CN 2015: Con riferimento alla Direttiva 16 della C.N. 2014 (Luisa Sotgiu) che a titolo sperimentale introduceva la soglia del 10% dei voti validi per essere eletti, è stato rilevato che tale **percentuale di sbarramento** si è rivelata troppo elevata per quelle sedi che presentano un modesto numero di Socie. Per ovviare a tale situazione è stata approvata la seguente modifica all’art. 17 del Regolamento elettorale: “ le candidate per entrare nei **Direttivi** dovranno aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 5% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale rendesse il Direttivo di numero pari, quindi non conforme al disposto dell’art.25 lett. b dello Statuto, la candidata penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata Coordinatrice di un Comitato. Le candidate si presenteranno in Assemblea in imminenza della tornata elettorale “.

MARIELLA CATOZZI 2015

21. Direttive PN da CN 2016: I Gruppi di Lavoro nascono per essere di supporto al Direttivo. Fanno tutti capo alla Presidente Nazionale che può delegarne la responsabilità alle Presidenti delle sedi periferiche. Il principio informatore è che le socie sono libere di entrare e uscire da un Gruppo che le che le socie sono libere di entrare ed uscire da un Gruppo secondo la loro disponibilità di tempo e le loro preferenze. Le Socie facenti parte di un Gruppo scelgono la loro Coordinatrice che tiene i rapporti con il Direttivo, avvia la catena telefonica ecc. (*omissis*) Non esistono altre regole se non quelle di collaborare su richiesta al lavoro del Direttivo (*omissis*). Il Gruppo di lavoro delle Addette riguarda solo l’organizzazione del brunch e dell’International Day. Per tutti i corsi di lingua bastano le

insegnanti." Questa delibera vale come Regolamento in vigore e annulla i precedenti regolamenti. Per la delibera completa consultare il Verbale CN 2016. Il termine "*Comitati*" è sostituito dal termine "**Gruppi di Lavoro**"

EMANUELA FACCA 2016

22. Direttive PN da CN 2018: Allo scopo di rendere più accessibile l'elezione della Presidente da parte del Direttivo eliminando il vincolo tassativo dei due anni di iscrizione nella sede del club in cui si candida, a modifica dell'art. 17 punto a., si delibera "... Per essere eletta Presidente una socia deve aver maturato, preferibilmente, un minimo di due anni di esperienza di vita associativa nella sede in cui si è candidata"

DONATELLA PIATTELLI 2018

23. Direttive PN da CN 2019: Per ogni donazione o contributo in denaro si deve rilasciare una ricevuta e come ogni altra entrata cash nella cassa dell'Associazione deve essere inserita nel rendiconto. La gestione fuori bilancio è per legge un reato.

24. Direttive PN da CN 2019: Si decide che, come esperimento per un anno, nella sola Sede di Venezia, le socie con comprovati motivi di salute possono votare nel loro domicilio alla presenza del Presidente della Commissione Elettorale, della Segretaria del Direttivo e di una rappresentante dell'Assemblea estratta a sorte.

25. Direttive PN da CN 2019: anche per l'anno in corso, con la raccolta fondi si porterà avanti il progetto di solidarietà a favore dell'Andrea Doria: Contributo Bebè, Borse di Studio e Contributi Straordinari. Si decide che le sedi da cui provengono tali contributi debbano essere singolarmente nominate.

DONATELLA PIATTELLI 2019

26. Direttive PN da CN 2020: Tutte le sedi acconsentono al progetto di unificazione del Notiziario, in via sperimentale per un anno, e invieranno due articoli mensili alla sede di Roma, senza precludere la possibilità di un loro notiziario autonomo.

27. Direttive PN da CN 2020: Si decide l'estensione della durata del mandato del Consiglio Direttivo a due anni, con decorrenza dal 2021.

MICHELA PITTON 2020

28. Direttive PN da CN 2023: Dall'anno 2024 la durata del mandato del Consiglio Direttivo sarà annuale, con la possibilità di ricandidarsi per un altro anno, così come previsto dallo Statuto del Club Tre Emme.

28. Direttive PN da CN 2023: si decide all'unanimità di adottare a titolo sperimentale per un anno, il voto per corrispondenza oltre che in presenza. La scheda elettorale votata dovrà pervenire in busta chiusa anonima contenuta dentro la busta di trasmissione sulla quale deve essere indicato il mittente nei sette giorni precedenti al giorno stabilito per le elezioni. Seguiranno istruzioni precise sulla modalità.

29. Direttive PN da CN 2023: Il Notiziario unificato viene approvato all'unanimità ed in via definitiva.

DONATELLA PIATTELLI 2023

30. Direttive PN da CN 2024: “Tra i soci possono essere annoverati i consorti delle donne ufficiali o comunque partner, figure che non erano presenti al momento della stesura dello Statuto fino ad ora in vigore.”

31. Direttive PN da CN 2024: si delibera quanto segue: in ogni sede del Club potranno essere accolte, dietro pagamento del contributo previsto, un numero di frequentatrici non superiore al 30% del numero delle socie iscritte in ogni sede.

32. Direttive PN da CN 2024: si delibera sia modificato l'art.15 come segue: “Nel caso in cui i membri permanenti nominati dalla Presidente Onoraria vengano a mancare per dimissioni o altro non saranno sostituiti da membri permanenti ma saranno sostituiti da membri eletti come le altre tre.”

DONATELLA PIATTELLI 2024

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' costituita l'Associazione Club Tre Emme (Mogli degli Ufficiali della Marina Militare). L'Associazione ha la sede centrale in Roma presso il Circolo Ufficiali Marina Militare – Lungotevere Flaminio 45/47.

Art. 2

L'Associazione è aperta alle mogli degli Ufficiali di Marina in servizio o che abbiano prestato servizio nella Marina Militare; mogli degli Ufficiali delle altre Forze Armate anche non italiane, per il periodo in cui questi siano destinati presso enti e comandi della Marina Militare italiana. E' comunque richiesta l'appartenenza ad un circolo M.M. in qualità di familiare del Socio.

Art. 3

Il Presidente Onorario dell'Associazione è la moglie del Capo di Stato Maggiore della Marina. Il Presidente Onorario ha unicamente compiti di rappresentanza e di vigilanza morale sulla Associazione.

CAPO II – FINALITA'

Art. 4

- a. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
- b. L'Associazione ha come primo e fondamentale scopo il creare e mantenere un legame di solidarietà tra le Socie organizzando una rete di informazioni utili, aiutando l'inserimento delle famiglie ed in particolare delle mogli nelle

nuove sedi di destinazione, promuovendo attività sociali, culturali e ricreative, in collaborazione e con il patrocinio dello Stato Maggiore Marina. (vedi anche art. 24c)

c. L'Associazione si incaricherà anche di promuovere contatti con analoghe associazioni di altre Amministrazioni e delle Marine di altre nazioni, allo scopo di favorire una più approfondita conoscenza dei rispettivi paesi ed analizzare temi di comune interesse. (vedi anche art. 24b, art.8, 9)

d. L'Associazione può pubblicare un proprio bollettino e svolgere ogni attività idonea al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5

Non rientrano nelle finalità dell'Associazione la beneficenza sistematica, qualunque tipo di rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione della Marina Militare, la pubblicità commerciale di qualunque tipo.

Art. 6

a. Per pubblicità commerciale si intende quella ordinariamente a pagamento secondo gli usi commerciali.

b. La beneficenza, comunque non sistematica, si intende di norma indirizzata all'interno dell'amministrazione M. M.

CAPO III - COMPOSIZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea delle Socie, il Presidente Onorario, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, la Giunta, il Comitato dei Garanti.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO RESPONSABILITA'

Art. 8

a. L'Assemblea è costituita dalle Socie in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è presieduta dal Presidente del Direttivo cui spetta la convocazione.

b. L'Assemblea può essere informativa o deliberante. L'Assemblea informativa si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito dal Direttivo per conoscere i programmi dell'Associazione ed esprimere pareri sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

c. L'Assemblea deliberante viene convocata obbligatoriamente una volta l'anno - possibilmente entro il 31 gennaio e comunque prima delle elezioni e prima della Convenzione Nazionale - con lettera o con e-mail contenenti luogo, data, ora della riunione e l'ordine del giorno con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione sarà inoltre affissa in bacheca.

d. E' compito dell'Assemblea deliberante confermare o modificare la quota associativa, approvare il rendiconto consuntivo, scegliere le delegate per la Convenzione Nazionale nonché deliberare su eventuali altri argomenti che il Direttivo abbia deciso di sottoporre alla verifica dell'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti). Delibera invece sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza assoluta (la metà più uno delle iscritte)

e. In caso di necessità può essere convocata un'Assemblea deliberante straordinaria su decisione del Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno 20 Socie.

f. Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatte salve situazioni particolari per le quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno il voto segreto.

g. Essendo l'Associazione unica ma con più sedi, le delibere delle singole Assemblee deliberanti riguardanti l'intera Associazione devono comunque essere approvate dalla Convenzione Nazionale.

Art. 9

Il **Presidente Onorario** può partecipare alle riunioni del Comitato dei Garanti e alla Convenzione Nazionale senza diritto di voto. Esprime pareri sull'esclusione di una Socia per gravi infrazioni allo Statuto, sui rapporti dell'Associazione coi media, con le autorità, con le associazioni di cui all'art. 24 comma b e di quant'altro previsto in questo Statuto.

Art. 10

a. Il **Presidente Nazionale** è il Presidente della sede di Roma ed è il rappresentante legale dell'Associazione con facoltà di firma verso terzi per trattare con pubbliche amministrazioni, privati, banche, per aprire e movimentare conti correnti ed emettere assegni. Può delegare la firma sociale ad altre persone (es. Vicepresidente e Tesoriere della sede centrale, Presidenti delegati delle sedi periferiche). Il Presidente Nazionale è il legame tra tutte le sedi e l'unico organo titolato ad emettere direttive comuni; autorizza la frequenza di ospiti (vedi art. 24 a); mantiene gli eventuali contatti con i media, con le autorità, con le associazioni di cui all'art. 4, come interpretato al comma b dell'art.24.

b. Analogamente i Presidenti delle sedi periferiche possono mantenere gli eventuali predetti contatti, ma esclusivamente

previa richiesta e dietro espressa autorizzazione del Presidente Nazionale il quale in ogni caso informerà il Presidente Onorario e, trattandosi di autorità, il Comando M.M. di pertinenza.

Art.11

a. Il **Consiglio Direttivo** è composto di norma di nove membri eletti annualmente dall'Assemblea delle Socie a scrutinio segreto, preferibilmente entro il mese di febbraio.

b. Spetta al Consiglio Direttivo svolgere tutte le funzioni e prendere tutte le decisioni necessarie al funzionamento dell'Associazione, compresa la gestione di eventuali fondi.

c. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria secondo un calendario da esso stesso stabilito. Il Presidente può convocarlo in via straordinaria in caso di particolari necessità su richiesta motivata di un Consigliere.

d. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

e. Il voto del Presidente vale doppio solo nel caso di parità dopo tre votazioni successive.

f. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere. Il Presidente nomina un Segretario del Consiglio Direttivo.

g. Qualora il Direttivo senta la necessità di un parere allargato, le consulenti istituzionali in materia di Statuto e vita associativa sono le Socie Fondatrici o le ex Presidenti presenti in sede.

Art.12

a. Il **Presidente del Direttivo** coordina il lavoro del Direttivo, convoca l'Assemblea ed il Consiglio di cui presiede

le riunioni, agisce coi poteri a lui delegati dal Presidente Nazionale nell'ambito del presente Statuto, compresa la facoltà di firma verso terzi.

b. Il Presidente può delegare la firma sociale ad altre persone (es. Vicepresidente, Tesoriere) per trattare con pubbliche amministrazioni, privati, banche, per aprire e movimentare conti correnti ed emettere assegni.

c. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

Art.13

a. La **Giunta** è costituita dal Vicepresidente, dal Tesoriere e di un altro membro del Direttivo designato dal Presidente. Alle riunioni della Giunta possono assistere i membri del Direttivo.

b. La Giunta compila il rendiconto consuntivo dell'anno concluso da sottoporre alla discussione del Direttivo e alla doppia approvazione del Direttivo e dell'Assemblea delle Socie. Accompagna sia preventivo che consuntivo con una breve relazione a commento delle scelte fatte.

c. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Il rendiconto deve essere approvato prima delle elezioni annuali e le sedi periferiche ne invieranno una copia alla sede centrale da tenere agli atti.

Art. 14

a. Il **Tesoriere** fa parte della Giunta ed è responsabile della contabilità e dovrà quindi tenere in ordine il registro delle entrate e delle uscite giustificando ogni uscita con una ricevuta, una fattura, uno scontrino fiscale. Egli firma congiuntamente al Presidente o al suo delegato gli ordinativi di incasso e di pagamento.

b. In deroga al comma precedente, il Tesoriere e il Presidente o il suo delegato possono firmare anche disgiuntamente gli ordinativi di cui sopra, qualora ricorrano ragioni di urgenza ovvero l'assenza o l'impedimento di uno degli aventi diritto alla firma.

Art.15

a. **Il Comitato dei Garanti centrale** è composto di 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) eletti ogni due anni contestualmente alle elezioni del Direttivo e scelti tra le ex Presidenti (o in alternativa tra le Socie che abbiano già fatto parte di un Direttivo) dietro presentazione di candidatura secondo quanto regolamentato nella normativa elettorale e 2 (due) membri permanenti nominati dalla Presidente Onoraria scelti tra le Socie Fondatrici (o in alternativa scelti in una rosa di ex Presidenti presentata dalla Presidente Nazionale). E' fatto loro obbligo di conoscere lo Statuto e i regolamenti in vigore.

b. Spetta al Comitato dei Garanti centrale discutere su segnalazione di un Direttivo e deliberare le eventuali sanzioni o l'esclusione di una Socia che abbia causato gravi danni all'Associazione (articoli 22, 23), sentito il Presidente Nazionale e tenuto conto del parere del Presidente Onorario.

c. Qualora si discuta l'esclusione di una Socia, il Presidente Onorario, nella sua funzione di vigilanza morale prevista dall'art. 3 del presente Statuto, partecipa al Comitato dei Garanti Centrale senza diritto di voto.

d. I Comitati dei Garanti periferici sono composti di 3 (tre) membri eletti ogni due anni e scelti tra le Socie che abbiano già fatto parte di un Direttivo e abbiano presentato la loro candidatura secondo quanto regolamentato nella normativa elettorale. E' fatto loro obbligo di conoscere lo Statuto e i regolamenti in vigore. E' compito dei Comitati dei Garanti

periferici segnalare al Comitato dei Garanti centrale tramite il Presidente Nazionale e su indicazione del loro Direttivo, gli eventuali danni gravi di cui agli articoli 22, 23 del presente Statuto.

e. Il Comitato dei Garanti delibera su quanto di sua competenza a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i suoi membri. Delle delibere assunte darà ampia motivazione orale all'Assemblea delle Socie e scritta al Consiglio Direttivo.

f. Il Comitato dei Garanti (centrale e periferico) ha funzione di revisore dei conti e vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria della propria sede, eseguendo se necessario verifiche di cassa e contabili. Deve inoltre riscontrare la veridicità e l'esattezza dei bilanci consuntivi e controfirmarli.

Sono esclusi controlli a sorpresa

Art. 16

L'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato dei Garanti potranno darsi più precise norme di funzionamento tramite un regolamento interno

CAPO V – ELEGGIBILITA' E DIRITTO AL VOTO

Art. 17

a. Non si può essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di due volte consecutive. L'elezione nel Comitato dei Garanti non è ammessa per più di due turni consecutivi. Per essere eletta Presidente una Socia deve preferibilmente aver maturato un minimo di due anni di esperienza di vita associativa nella sede in cui si è candidata.

b. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Comitato dei Garanti e viceversa. Garanti e membri del Direttivo non possono far parte della Commissione Elettorale.

c. Al fine di garantire l'imparzialità dei giudizi e la trasparenza delle scelte sono escluse dall'elezione per il Comitato dei Garanti e per il Consiglio Direttivo le Socie impegnate in collaborazioni con gruppi o organismi esterni all'Associazione con cui l'Associazione abbia rapporti di tipo finanziario. Per gli stessi motivi sono escluse dall'elezione per il Comitato dei Garanti le Socie titolari di incarichi gestionali ed organizzativi all' interno del Club.

e. Sia per essere eletto a una carica che per avere diritto al voto è requisito indispensabile essere in regola con la quota associativa.

f. Per la Socia che subentra nel Direttivo in sostituzione di un'altra (es. dimissioni, trasferimento) la frazione di anno pari o inferiore ai sei mesi precedente la prima elezione utile non ha valore al fini dei due anni di permanenza nel Direttivo (2 turni elettorali).

CAPO VI – SEDI PERIFERICHE

Art.18

a. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si può articolare in **sedi periferiche**. A tale scopo le Socie appartenenti ai vari Dipartimenti e Comandi autonomi si riuniscono in Assemblee periferiche, fermo restando che l'Associazione è unica e unico è il suo Presidente su tutto il territorio nazionale.

b. Ogni sede ha una propria Assemblea che elegge un proprio Direttivo, un proprio Comitato dei Garanti, raccoglie e gestisce su delega del Presidente nazionale le proprie quote

sociali e stabilisce il proprio calendario. Sceglie ed organizza le proprie attività in modo indipendente ma secondo le finalità e coi vincoli stabiliti dal presente Statuto.

c. I Presidenti (Presidenti Delegati) delle sedi periferiche agiscono su delega del Presidente Nazionale ed in sua vece, quindi nell'ambito e con i compiti che gli vengono delegati per iscritto. Qualora il Presidente di una sede periferica agisca in contrasto o al di fuori di quanto espressamente a lui delegato dal Presidente Nazionale, se ne assumerà interamente la responsabilità verso l'Associazione e verso l'esterno e la delega potrà essere revocata dal Presidente Nazionale.

d. Dopo le elezioni le sedi periferiche invieranno gli elenchi dei nuovi eletti al Direttivo centrale che provvederà a trasmetterli al Presidente Onorario.

e. La normativa elettorale è unica per tutte le sedi.

CAPO VII – CONVENZIONE NAZIONALE

Art. 19

a. Una volta l'anno si tiene, di norma presso la sede centrale, una **Convenzione Nazionale** a cui partecipano il Direttivo centrale, rappresentanti dei Direttivi periferici e rappresentanti di tutte le Assemblee per deliberare su materie di comune interesse. Il Presidente Nazionale può convocare in caso di necessità una Convenzione Nazionale straordinaria.

b. La Convenzione Nazionale delibera a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti) su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente Nazionale, tenendo presenti le proposte e i suggerimenti dei Direttivi di tutte le sedi.

d. Il numero massimo degli aventi diritto al voto è uguale per ogni sede: il Presidente di ogni Direttivo o il suo delegato,

due membri di ogni Direttivo, due rappresentanti di ogni Assemblea senza cariche sociali. Non esiste numero minimo di votanti.

e. In sede di Convenzione Nazionale le sedi periferiche consegneranno al Presidente Nazionale una breve relazione sul lavoro svolto. (vedi anche regolamento Convenzione Nazionale allegato)

CAPO VIII – PATRIMONIO

Art. 20

a. Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni e lasciti e da tutte le dotazioni d'ufficio (es. computer, stampante) o altre (es. distintivi, spille col logo dell'Associazione, gadgets vari), acquistate o donate, necessarie al funzionamento dell'Associazione.

b. Donazioni e lasciti devono essere indicati nel bilancio se in valuta e nel patrimonio se in oggetti.

c. E' esclusa la distribuzione degli avanzi di gestione. L'eccedenza attiva del rendiconto annuale passerà all'esercizio finanziario successivo come prima voce delle entrate per essere in seguito utilizzata a fini sociali o benefici (vedi art.6 comma b).

d. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il residuo attivo sarà destinato secondo le proporzioni stabilite dal Direttivo all'Istituto Andrea Doria e all'Associazione ANAFIM.

CAPO IX – NORME ASSOCIATIVE

Art. 21

a. La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'Associazione e obbliga al rispetto delle norme Statutarie e dei regolamenti in vigore. Il numero dei Soci è illimitato

b. La Socia deve versare la prima quota associativa al momento dell'adesione. La quota versata nell'ultimo trimestre dell'anno si intende anche per l'anno successivo.

c. L'iscrizione fatta in una sede è comunque valida per l'anno in corso anche in caso di trasferimento della Socia ad altra sede.

d. Le quote associative successive per il rinnovo della tessera devono essere versate preferibilmente entro dicembre.

e. La Socia che non risulti in regola con il pagamento della quota associativa non può usufruire delle attività offerte dall'Associazione e non ha diritto al voto.

f. La quota associativa non è trasmissibile né restituibile.

g. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

h. Le cariche sociali sono a titolo gratuito

Art. 22

La qualità di Socia si perde per recesso o per esclusione. L'esclusione di una Socia è decisa dal Comitato dei Garanti centrale (art 8; art.15 b, c; 18 e) per gravi infrazioni al presente Statuto, intendendo per gravi infrazioni le azioni ed i comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione, nonché quelle che in qualche modo le causino danno o ne ledano l'immagine.

Art. 23

L'uso improprio del nome o del marchio dell'Associazione potrà essere perseguito per via legale.

CAPO X – ATTIVITA'

Art. 24

a. Le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono fruibili da eventuali ospiti della Presidenza Nazionale che devono in ogni caso essere Socie del Circolo M.M. sede del Club Tre Emme ospitante.

b. L'Associazione, ad interpretazione autentica dell'art. 4, potrà inoltre tenere contatti con altre associazioni di volontariato senza scopo di lucro anche al di fuori di "altre amministrazioni dello Stato e Marine di altre nazioni", fermo restando comunque quanto disciplinato dagli articoli 9, 10.

c. Tra gli scopi associativi rientra l'attività di **volontariato** praticata dalle Socie che desiderino parteciparvi costituite in "Volontarie Tre Emme" ed esercitata con forme di assistenza non pecuniaria verso le persone e le famiglie segnalate dall'Amministrazione Marina tramite gli enti preposti. Spetta comunque al Direttivo centrale stabilire i termini di qualunque collaborazione del gruppo Volontarie con enti o istituti della Marina Militare e di qualunque altra collaborazione, in relazione al numero delle Volontarie disponibili.

d. Le attività organizzate dall'Associazione e offerte da una Socia ad altre Socie sono tutte rigorosamente gratuite.

e. Possono essere organizzate manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare all'auto finanziamento o alla beneficenza occasionale con oggetti offerti all'Associazione - gratuitamente e a tale scopo - dalle Socie o da altri.

f. L'Associazione può accogliere le proposte di prestatori d'opera professionali esterni che offrano attività a pagamento, facendo da tramite con le Socie e trattando in loro nome e per loro conto le condizioni più vantaggiose, ma non intervenendo in alcun modo nei rapporti economici e tributari di cui non si assume nessuna responsabilità.

CAPO XI – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25

a. In **assenza di candidature** il C.D. può essere riconfermato in carica annualmente per le sedi periferiche su decisione del Presidente Nazionale e per la sede centrale su decisione del Presidente Onorario.

b. In rapporto alle dimensioni numeriche delle Assemblee o in condizioni di particolari difficoltà il C.D. può funzionare con un numero di membri ridotto (7, 5, 3) preferibilmente dispari.

c. Una sede può essere congelata dal Presidente Nazionale per mancanza di Socie senza che per la sua riapertura siano necessarie tutte le pratiche iniziali. Tutti i documenti e i fondi verranno presi in consegna dalla sede centrale con regolare rilascio di una ricevuta e ivi conservati.

d. Essendo le tre sopraccitate delle condizioni anomale (mancanza di Socie, particolari difficoltà, assenza di candidature) resta intesa la loro validità solo finché non siano ripristinati i parametri minimi per un normale funzionamento.

e. In caso di dimissioni del Presidente verrà inserita di diritto nel C.D. la prima esclusa dall'elenco delle elette e si procederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente e alla redistribuzione delle cariche.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

a. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea delle Socie a maggioranza assoluta.

b. Non sono modificabili gli articoli dello Statuto riguardanti le finalità dell'Associazione (art. 1, 2, 3, 4, 5) e l'art. 26. Tutti gli altri articoli sono modificabili a maggioranza assoluta dell'Assemblea di tutte le Socie (la metà più uno delle Socie di tutte le sedi).

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

REGOLAMENTO CONVENZIONE NAZIONALE(vedi anche art. 19 Statuto)

1. La Convenzione Nazionale (C.N.) si tiene in via ordinaria una volta l'anno, di regola presso la sede centrale in data e con ordine del giorno predisposto dalla Presidenza Nazionale e concordato per tempo con tutte le sedi. Oggetto delle delibere della C.N. sono tutti gli argomenti di comune interesse. Qualora lo ritenga opportuno, la sede centrale può chiedere a una sede periferica di organizzare la C.N. o accoglierne l'eventuale proposta. Il Presidente Nazionale può convocare una Convenzione Nazionale straordinaria.

2. Presiede la C.N. il Presidente Nazionale che sceglie tra le partecipanti una Segretaria per la redazione del verbale.
3. Alla C.N. partecipa il Presidente Onorario e per la data di convocazione si terrà conto della sua disponibilità.
4. Partecipano con diritto di voto fino a un massimo di 5 Socie per ogni sede: tre membri del Direttivo (il Presidente del Direttivo o un suo sostituto da lui stesso indicato e due Consiglieri scelte dal Direttivo) più due rappresentanti dell'Assemblea (Socie senza cariche sociali) scelte dall'Assemblea stessa. Non esiste numero minimo.
5. Alla C.N. partecipa almeno un Garante della sede centrale con diritto di parola ma non di voto.
6. Alle riunioni della C.N. possono assistere tutte le Socie che lo desiderano, ma senza diritto di parola e di voto.
7. Alle Socie partecipanti alla C.N. con diritto di voto provenienti da sedi diverse da quella in cui si tiene la C.N. vengono rimborsate le spese di viaggio e di pernottamento dalla cassa di ogni singola sede dietro presentazione della necessaria documentazione. In alternativa tali spese possono essere rimborsate da un eventuale fondo comune creato a tale scopo e gestito dal Presidente Nazionale. La stessa prassi si applica anche in caso di riunioni informali convocate dal Presidente Nazionale.
8. Durante la C.N. le votazioni avvengono di norma per alzata di mano a maggioranza semplice. Le delibere della C.N. hanno carattere vincolante per tutte le sedi, anche per quelle che non abbiano inviato alcuna delegata.

9. Di norma la C.N. non si tiene in assenza del Presidente Nazionale a cui è però riconosciuta la facoltà di delegare in sua vece il Vice Presidente della sede centrale o un Presidente delegato.

10. Nessuna decisione della C.N. può essere in contrasto con lo Statuto che rimane il documento fondamentale cui fare riferimento.

11. Ogni **delibera** della C.N. si ritiene **in vigore** finché non venga diversamente votato nello stesso ambito.

NB. *Gli accordi su data e odg. con le altre sedi verranno presi tramite lettera o fax su iniziativa della Presidenza Nazionale con un congruo anticipo (30gg.) e saranno modificabili per via telefonica*

<p style="text-align: center;">NORMATIVA ELETTORALE aggiornata al 2015</p>
--

Data e orario delle elezioni

1. Le elezioni si tengono una volta l'anno per il Consiglio Direttivo (C.D.). e ogni due anni per i 3 (tre) elettivi del Comitato dei Garanti (C.G.), preferibilmente nella prima metà di febbraio. Si svolgono in un'unica giornata e l'orario di apertura e chiusura del seggio sarà indicata di volta in volta.

2. L'informazione sulla data e sulla modalità delle elezioni compete al C.D., così come la fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni.

Commissione Elettorale

3. La Commissione Elettorale (C.E.) è nominata dal C.D., è composta di tre membri, elegge al suo interno un Presidente, il quale designa un Segretario, resta in carica due anni e può essere riconfermata.

4. La C.E. compila l'elenco degli elettori, prepara la lista dei candidati, predispone il materiale per le elezioni (urne, schede, elenchi ecc.), provvede alla costituzione dei seggi, designandone i componenti, assicura il regolare svolgimento delle elezioni, esegue i controlli necessari in caso di ricorsi.

Elenco degli elettori e diritto al voto

5. L'elenco degli elettori comprende tutte le iscritte all'Associazione in ordine alfabetico. L'elenco in doppia copia, con lo spazio per la firma dei votanti, è preparato dal Direttivo e consegnato per tempo alla C.E.

6. Per avere diritto al voto è requisito indispensabile essere in regola con la quota associativa.

Lista dei candidati

7. La lista dei candidati alle elezioni del C.D. comprende le Socie - fino a un massimo di 14 - che abbiano presentato alla C.E. domanda scritta sull'apposito modulo entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.

8. La lista dei candidati al C.G. comprende le Socie - fino a un massimo di 10 - che abbiano già lavorato in un Direttivo in qualità di Presidenti e che abbiano presentato alla C.E. domanda scritta sull'apposito modulo entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.

9. Alla presentazione della domanda un membro della C.E. (o della Segreteria o del Direttivo) apporrà sul modulo la data e l'ora di consegna che convaliderà con la propria sigla.

10. Le candidature consentite per il C.D. sono 14 e quelle per il C.G. sono 10. In caso di eccedenza, per stabilire la priorità faranno fede la data e l'ora di presentazione delle domande.

Seggi elettorali

11. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori uno dei quali funge da Segretario. I componenti del seggio sono designati dalla C.E. una settimana prima delle elezioni e immediatamente insediati per le operazioni preliminari. Al seggio elettorale saranno predisposti uno o più spazi riservati per permettere alle elettrici di votare in tranquillità, le urne per Direttivo e Garanti, la lista delle candidate che indichi anche il numero delle preferenze possibili per Direttivo e Garanti.

12. Il Segretario del seggio compila i verbali relativi alle elezioni.

Verbale

13. Il verbale è compilato sull'apposito modulo in tutte le sue parti in duplice originale e firmato dai componenti del seggio. Una copia è inserita nell'apposita busta con le schede votate, le schede non votate ma vidimate, l'elenco elettori con le firme; l'altra copia resta in Segreteria per eventuali consultazioni.

Schede

14. Al momento della votazione ad ogni elettore saranno consegnate le schede vidimate con la sigla di un componente del seggio.

- Una scheda recante la dicitura **Club Tre Emme – Sede di - Elezioni del Consiglio Direttivo – anno –** e contenente la lista dei candidati fino a un massimo di 14 indicati con nome e cognome e contraddistinti da un numero arabo progressivo.
- Una scheda recante la dicitura **Club Tre Emme – Sede di - Elezioni del Comitato dei Garanti – anno –** e contenente la lista dei candidati fino a un massimo di 10 indicati con nome e cognome e contraddistinti da un numero arabo progressivo.

Al ricevimento delle schede l'elettore firmerà l'elenco degli elettori accanto al proprio nome.

Preferenze e validità delle schede

15. Per il C.D. potranno essere espresse fino a un massimo di cinque preferenze per un Direttivo di 9 persone, quattro preferenze per un Direttivo di 7 persone, tre preferenze per un Direttivo di 5 persone. Per il C.G. fino a un massimo di tre. Le schede recanti più delle preferenze consentite saranno considerate nulle.

16. Riguardo alla validità delle schede sarà criterio generale considerare valide tutte quelle da cui risulti chiara la volontà dell'elettore

Spoglio delle schede ed operazioni successive

17. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura del seggio. Per ogni organo risulteranno eletti i candidati nel numero previsto che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il più anziano. Le candidate per entrare nei Direttivi dovranno aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 5% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale rendesse il Direttivo di composizione numerica pari, quindi non conforme al disposto dell'art.25 lett.b) dello Statuto, la candidata penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata responsabile di un Comitato (punto 20 C.N. 2015).

18. Gli elenchi degli eletti saranno immediatamente affissi in bacheca.

19. Le schede votate divise in due fascicoli (C.D. e C.G.) e quelle non votate ma vidimate, l'elenco degli elettori firmato, un verbale e le schede di candidatura verranno chiusi in una busta recante la dicitura: **Club Tre Emme – Sede di**
Elezioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti–
anno La busta sarà quindi sigillata e firmata lungo la linea

di chiusura dai membri del seggio. La busta sarà conservata in archivio e aperta dalla C.E. solo in caso di ricorso.

Ricorso

20. I ricorsi potranno essere presentati alla C.E. in forma scritta entro e non oltre il settimo giorno a partire da quello successivo alla data delle elezioni. Il Direttivo, fatti i debiti controlli in presenza del Presidente della C.E., darà risposta scritta entro i due giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Disposizioni finali

21. Di norma non è ammesso il voto per delega (è ammesso per le consultazioni che richiedano una maggioranza qualificata).

22. Per quanto qui non regolamentato fare riferimento agli articoli **11 a, 15 a, 17, 18 d-e , 21 e** dello Statuto e alle norme di legge vigenti in materia.

PRONTUARIO PER LE ELEZIONI

QUANDO

1. Le **elezioni** si svolgono in un'unica giornata, **di norma scelta dal Direttivo entro la prima metà di febbraio.**

COSA FA IL DIRETTIVO

1. La **Commissione Elettorale** (C.E.) è nominata dal Direttivo tra le Socie che non ricoprono cariche sociali; è composta da tre membri che restano in carica due anni e la carica è rinnovabile.

2. Fornisce alla C.E. tutto il materiale necessario per la preparazione delle elezioni.

COSA FA LA COMMISSIONE ELETTORALE

Prima delle elezioni

1. Prepara le elezioni, ricevuto il materiale dal Direttivo.

2. Una settimana prima delle elezioni la C.E. nomina i tre componenti del seggio tra cui uno avrà funzione di Presidente di seggio, uno di segretario e uno di scrutatore. La C.E. dà istruzioni e informazioni per il regolare svolgimento delle elezioni (riservatezza del voto, elenchi a disposizione, come valutare la validità o la nullità delle schede) e consegna tutto il materiale predisposto per le votazioni:

- a. un elenco recante nome e cognome di tutte le elettrici, con lo spazio per la firma
- b. l'elenco delle candidate per il Direttivo e per le Garanti in ordine di presentazione delle candidature da esporre al seggio
- c. due urne (Direttivo e Garanti)
- d. le schede (Direttivo e Garanti) per la votazione e tutta la modulistica elettorale
- e. una busta recante la dicitura **“Club Tre Emme – sede diElezioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti – anno.....”** dove inserire un verbale, l'elenco degli elettori firmato, le schede votate e divise per categoria (Direttivo, Garanti), le schede vidimate e non votate da sigillare e consegnare in segreteria.
- f. il materiale di cancelleria necessario (matite copiative)

3. A fine riunione compila un verbalino sull'apposito registro.

Il giorno delle elezioni

1. Prepara il seggio:

- Predispone uno spazio riservato per permettere alle Socie di votare in tranquillità Prepara le urne
- Espone i cartelli
- Prepara le schede vidimate e le matite

2. Vigila sul regolare svolgimento delle votazioni e si tiene a disposizione per risolvere eventuali problemi.

A chiusura del seggio

1. Inizia immediatamente lo spoglio delle schede
2. Compila i verbali.
3. Compila la lista degli eletti da esporre in bacheca.
4. Mette nella busta grande un verbale, le schede votate divise per categoria, le schede vidimate e non votate, l'elenco degli elettori con le firme, le domande di candidatura.
5. Sigilla la busta e firma lungo la linea di chiusura,
6. Consegna in Segreteria la busta ed il secondo verbale che resta a disposizione per le Socie che vogliono consultarlo.
7. Completa il verbalino sull'apposito registro.
8. Espone in bacheca la lista degli eletti

In caso di ricorso apre la busta sigillata depositata in segreteria ed effettua i controlli necessari (vedi normativa completa)

Una settimana dopo le elezioni

Trascorsi i 7 giorni previsti per i ricorsi si potranno eliminare le schede di voto (fanno solo volume), la busta grande viene riaperta, sostituita con una nuova recante la stessa dicitura della precedente in cui si inseriranno soltanto:

- Il verbale
- I moduli con le candidature

Si firma infine lungo la linea di chiusura e la busta viene riposta in archivio.

Se le sedi periferiche non hanno un archivio con tutti gli elenchi Socie dall'inizio, si può lasciare nella busta anche l'elenco con le firme.

NB

Per quanto qui non regolamentato si fa riferimento allo Statuto(art. 11 a – 15 a – 17 – 18 d, e - 21 e), al Regolamento Elettorale completo depositato presso le segreterie e alle norme di legge vigenti in materia

Regolamento interno del Comitato dei Garanti

Art. 1

Il comitato dei Garanti si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno: con il Direttivo in carica dopo le elezioni annuali e nella sua veste di revisore dei conti per l'esame e la firma del bilancio a fine esercizio. Si riunisce inoltre **su richiesta di un Direttivo** per deliberare in merito a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto e dall'integrazione deliberata dalla CN 2014 (**Premessa allo Statuto, direttive PN punto 15**). Può comunque riunirsi ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno per trattare questioni interne di funzionamento.

Art. 2

Il Comitato dei Garanti non ha Presidente e non esiste al suo interno nessun tipo di gerarchia.

Art. 3

Ad inizio di ogni riunione viene scelto un segretario per la compilazione di un verbalino. I verbali e tutti i documenti riguardanti sanzioni a Socie saranno custoditi nella cassaforte dell'ufficio segreteria in busta chiusa e firmata da tutti i componenti del Comitato lungo la linea di chiusura. La busta non sarà aperta né dai Direttivi né dai Comitati dei Garanti

successivi a quelli che hanno chiesto e preso il provvedimento e dopo dieci anni potrà essere distrutta. Se un altro Comitato dei Garanti dovesse arrivare ad analoghi provvedimenti, seguirà la stessa procedura a garanzia di riservatezza.

Art. 4

Nel caso si debbano discutere sanzioni ad una Socia, la Socia in questione verrà informata che esiste un procedimento a suo carico; la Socia in questione verrà ascoltata perché possa esporre le sue ragioni.

Art. 5

Alla Socia verrà comunicata la delibera dei Garanti con lettera in busta chiusa firmata da tutti i componenti. Copia della lettera verrà allegata al verbale. Alla Presidente nazionale ne verrà consegnata una copia per conoscenza. Preso atto del provvedimento la Presidente distruggerà la lettera mentre l'originale resterà nella busta chiusa con la firma delle Garanti. Nel caso di Socia di sede periferica la Presidente nazionale informerà verbalmente la Presidente della sede che ha richiesto l'intervento dei Garanti. La notifica della sanzione arriverà direttamente alla Socia di sede periferica tramite lettera.

Art. 6

La Presidente Onoraria sarà informata e invitata a partecipare senza diritto di voto alla riunione deliberante solo nel caso si tratti come da Statuto della sanzione estrema (esclusione con perdita della qualità di Socia). Il suo parere non sarà vincolante, ma il Comitato dei Garanti dovrà tenerne

debito conto per evitare problemi con l'amministrazione MM, poiché dietro ogni Socia esiste un Ufficiale.

Art. 7

La verifica dei conti non è obbligatoria se non in caso di evidente scorrettezza. Qualora si ritenesse opportuno un controllo la Presidente del Direttivo ne sarà informata con cortese anticipo. Sono escluse verifiche a sorpresa.

Art. 8

In ottemperanza alla delibera 1 della CN 2014 (**premessa allo Statuto punto 15 Direttive PN 2014**) qualora un Direttivo richieda sanzioni per una Socia, verificata la solidità della richiesta e sentita la Socia in questione, le eventuali **sanzioni** saranno **graduali**, dalla più lieve alla più grave come qui di seguito: richiamo informale, richiamo ufficiale con lettera, esclusione temporanea dall' elettorato passivo alle cariche sociali, esclusione sine die dall' elettorato passivo alle cariche sociali, esclusione totale con la perdita della qualità di Socia. **I danni che si configurano come reato previsto dalla legge comportano l'espulsione immediata con la perdita in perpetuo della qualità di Socia**

Aggiornamento gennaio 2019

